



Detrazione fiscale del 19% per l'acquisto di cane guida per non vedenti

Il soggetto riconosciuto "non vedente" può usufruire della detrazione del 19%, per l'acquisto del cane guida una sola volta nel corso di quattro anni (fatto salvo i casi di perdita dell'animale).

La detrazione spetta per un solo cane senza limiti di spesa, può essere fruita in soluzione unica oppure in quattro rate di pari importo, è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Il contribuente "non vedente", ovvero il soggetto che ne sostiene il carico fiscale può godere di questa detra-

zione ed anche, contemporaneamente, di quella per l'acquisto dell'auto.

Si ritiene che anche per l'acquisto del cane guida per non vedenti, siano validi i chiarimenti indicati nel capitolo "auto dei disabili" in relazione a:

- acquisto del cane una sola volta nel corso di quattro anni in relazione ad ogni soggetto disabile,
- nel caso si sia ommesso di indicare la detrazione nell'anno in cui è stata effettuata la spesa, questa si intende rateizzata e si può partire dalla seconda rata nell'anno successivo.

I non vedenti possessori di cane guida hanno diritto anche ad una detrazione forfetaria, nella misura di euro 516,46 annui per spese di mantenimento del cane (per usufruire della detrazione non occorre documentare le spese sostenute).

- questo non fa venir meno il diritto alla detrazione per eventuali spese sanitarie veterinarie documentate (nel limite massimo di ? 387,34 decurtate della franchigia di ? 129,11) spettanti a tutti i contribuenti che detengono animali per compagnia o per sport.

Va rilevato che entrambe le spese (quella forfetaria e quella documentata) possono essere indicate nella sola dichiarazione del contribuente disabile e non dal familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico (circolare 238/e-2000)



Detrazione fiscale del 19% per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti

Tra le spese da portare in detrazione rientrano anche quelle sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti per le spese di interpretariato, debitamente documentate. Questa detrazione è stata introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2002 (L. 448/2001). Gli unici chiarimenti ministeriali sono contenuti nella C.M. 15/e-2002: "spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381. In applicazione della norma-

tiva da ultimo citata si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Naturalmente, al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato".